

**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 02/08/2012

N. 109

**OGGETTO: PROPOSTA DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

L'anno Duemiladodici, addì due del mese di Agosto, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore		X
6. IMPARATO CARMINE - Assessore		X
7. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
8. STEFANI GUIDO - Assessore		X
<b>T O T A L E</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. CELLA LORELLA.

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione dell'Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione Economica Rag. Raffaele Manca;

Preso Atto che l'Imposta Municipale Propria (IMU) era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che disponeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

Richiamato l'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto salva italia", così come convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, che ha anticipato in via sperimentale l'introduzione dell'imposta municipale propria (imu) a partire dall'anno 2012;

Visto il D.L. 2-3-2012, n. 16, così come convertito, con modificazioni dalla L. 26-4-2012 n. 44 (disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento);

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 con decorrenza 01/01/2012;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

Evidenziato che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

Confermato che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono disciplinati dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/92 che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

Verificato che, sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Preso Atto che per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, viene applicata la *fictio juris* di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 504/92, che consente di considerare dette aree alla stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti passivi le utilizzano per lo svolgimento della propria attività, di cui all'art. 2135 del c.c., a titolo principale;

VISTO l'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi, anche l'abitazione principale e le sue pertinenze;

Preso Atto che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un'aliquota ridotta e l'applicazione di una detrazione dell'ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non sulla base della quota di proprietà;

EVIDENZIATO inoltre che, l'ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente una età non superiore a ventisei anni, "purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale", fissando l'ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400 per un totale quindi pari ad € 600,00;

RIMARCATO che, le recenti disposizioni per l'applicazione in via sperimentale dell'IMU, consentono ai Comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di incrementare la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

PRESO ATTO tuttavia che, ricorrendo l'ipotesi sopra prospettata, i fabbricati tenuti a disposizione non potranno essere assoggettati ad un'aliquota superiore a quella ordinaria, stabilita nella misura dello 0,76%;

Considerato che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore ed il nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Evidenziato inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono

costituire immobili accessori e strumentali all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7/1.



Precisato che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

Visto il rinvio all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l'applicazione della detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall'articolo 6, comma 3-bis, del richiamato D.Lgs. 504/92, che disciplina il trattamento tributario della ex casa coniugale, stabilendo però che il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è colui che risulta assegnatario della casa coniugale, equiparando di fatto l'assegnazione della casa coniugale al diritto di abitazione;

PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione con esclusione della quota erariale, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato;

EVIDENZIATO altresì che il Comune può considerare abitazione principale il fabbricato posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, detenuti a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso non risulti locato;

Visto il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Evidenziato, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre



1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'I.C.I.:

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, riportati nello schema seguente, così come modificati ad opera del D.L. 201/2011 e specificamente indicati ai commi 4 e 5, dell' articolo 13, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile:

<b>CATEGORIE CATASTALI</b>	<b>Coefficiente moltiplicatore</b>
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 - uffici)	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto, tettoie)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)	60
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80
Terreni agricoli condotti direttamente	110
Altri terreni agricoli	130

Preso Atto che la base imponibile dei fabbricati storici-artistici e da quelli inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati è abbattuta del 50%;

Riscontrato che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l'applicazione di un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%;

Osservato che alle unità immobiliari costituenti l'abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece

applicata un'aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell'articolo 13 nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;



Evidenziato che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;

Considerata la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all'IMU i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell'ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale;

Rilevato, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria (0,76%) alla intera base imponibile ad esclusione dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, è attribuita allo Stato;

Osservato che le eventuali riduzioni dell'aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata allo Stato, così come determinata secondo quanto illustrato al precedente periodo dall'art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011;

Considerato che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all'imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24 ed F24 semplificato;

VISTO il mancato esplicito richiamo alle disposizioni agevolative contenute all'articolo 59, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili";

CONSIDERATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: " *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo*

*per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*



VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all'individuazione di fattispecie esenti e, pertanto, viene fatto rinvio all'art. 7 del D. Lgs. 504/92, che individua le esenzioni prima applicabili all'I.C.I.:

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6,11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d'imposta spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

PRECISATO che alla nuova imposta si applicano, in quanto compatibili, anche le norme disciplinate dai D.Lgs. 471-472-473 del 1997, dal D.Lgs. 546/1992 (Contenzioso Tributario), e dalla Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente);

RILEVATO altresì l'opportunità di applicare gli istituti deflativi offerti dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 1, c. 13-bis del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della loro pubblicazione sul sito dello stesso Ministero;

CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio;

Preso Atto che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito

informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale ~~previsto dal~~ richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;



Richiamati il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12/04/2012 (approvazione modifiche al modello F24), la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012 ed il comunicato del 31/05/2012 (modalità di versamento dell'IMU da parte dei residenti all'estero);

Rilevato che il Comune di Lavagna intende assimilare all'abitazione principale le fattispecie imponibili previste dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato);

Premesso che i terreni agricoli risultano esenti dall'imposta in quanto il Comune di Lavagna è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare del M.E.F. n. 9 del 14/06/1993 che prevede l'esclusione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27/12/1977 n. 984;

Precisato che i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola risultano assoggettati all'imposta ai sensi dell'art. 9 comma 3bis del D.L. 557/93 e s.m.i.

Vista la bozza del regolamento per l'applicazione dell'IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2012;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale, divenuta esecutiva, n. 99 del 06/07/2012 con la quale è stato designata la D.ssa Enrica Olivieri quale Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria;

Dato Atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:


- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica in data 01/08/2012;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 01/08/2012;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento D.ssa Milena Ferrari con l'ausilio del Sig. Ivo Stefanini;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;



Atteso che al Consiglio Comunale è demandata la competenza ad approvare i regolamenti dei tributi comunali mediante deliberazione da adottare ai sensi dell'art.52 del D.lgs. 446/1997;




Con voti favorevoli n° 5, (assenti gli Assessori Dasso, Imperato e Stefani), palesemente espressi

### DELIBERA

- 1) per quanto espresso in premessa, di proporre al Consiglio Comunale l'adozione del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), che si compone di n. 8 articoli e che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012 ai sensi della Legge 296/2006;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
- 4) di disporre che la presente deliberazione sia soggetta a duplice pubblicazione per la durata di 15 (quindici) giorni ciascuna all'Albo Pretorio predisposto sul sito dell'Ente: una prima che consegue dopo l'adozione della medesima, ed una seconda, da effettuarsi ad esecutività della presente e dopo la scadenza della prima pubblicazione;
- 5) di disporre la pubblicazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel sito istituzionale del Comune di Lavagna, sia nella sezione "Statuto e Regolamenti" sia nella sezione "Tributi - Imu";
- 6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria, con l'ausilio del Sig. Ivo Stefanini, ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07/08/1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

FM/FS

**COMUNE DI LAVAGNA**  
*(Provincia di GENOVA)*



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**


Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

del

## INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Caratteristiche di inagibilità/inabitabilità dei fabbricati</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Versamenti ed interessi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Istituti deflativi del contenzioso e rateizzazioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Attività di accertamento e riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 6</i>

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**



1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Lavagna dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da ulteriori successive modifiche ed integrazioni (Legge n. 27 del 24/03/2012 e Legge n. 44 del 26/04/2012), nonché dal D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e quanto stabilito dal vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Comune di Lavagna.

## **ART. 2 - CARATTERISTICHE DI INAGIBILITA'/INABILITA' DEI FABBRICATI**

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R 06/06/2001 n. 380; si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali, a causa delle condizioni di inagibilità/inabitabilità, è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

**ART. 3 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E  
ISCRITTI AIRE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e risulti invece in disponibilità.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti Aire a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e risulti invece in disponibilità.  
E' consentita l'applicazione dell'aliquota prevista per abitazione principale limitatamente ai casi in cui detta agevolazione non venga applicata ad altre unità immobiliari presenti sul territorio nazionale.

**ART. 4 - VERSAMENTI ED INTERESSI**

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00 (art.25, Legge 27/12/2002, n.289).
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**ART. 5 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI DELLA QUOTA COMUNALE**

1. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale annuale vigente, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare (articolo 25 Legge 289 del 27/12/2002).

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito come stabilito dal vigente regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate.<sup>1</sup>



#### **ART. 6 - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO E RATEIZZAZIONI**

1. All'Imposta Municipale Propria si applicano in quanto compatibili, gli strumenti deflativi del contenzioso tributario previsti dalla normativa vigente e dal vigente regolamento comunale per l'accertamento con adesione.
2. Per quanto attiene alle modalità di rateizzazione si fa riferimento a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate<sup>2</sup>.

#### **ART. 7 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Per l'attività di accertamento si applicano le disposizioni normative ancora vigenti previste dal D.Lgs. 504/92 in termini di sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, nonché quelle disciplinate dalla Legge 296/2006, dai D.Lgs. 471-472-473 del 1997, dalla Legge 212 del 27/07/2000 (Statuto del contribuente) e dal D.Lgs. 546 del 31/12/1992 (Contenzioso Tributario).

<sup>1</sup> La compensazione è ammissibile nell'ambito delle entrate tributarie aventi la medesima natura; è subordinata all'emissione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte del competente responsabile nel quale vengono indicate le modalità. La concessione della compensazione consegue alla presentazione di idonea istanza contenente gli elementi utili al fine della quantificazione del credito e del diritto alla compensazione.

<sup>2</sup> Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- durata massima: dodici mesi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriore rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.

Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazione possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a €5.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

2. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune nel rispetto degli strumenti e delle procedure previste dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 7 comma 2 del D.L. 70/2011.

3. Non si fa luogo alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risultino inferiori al limite stabilito dal D.L. 16/2012 Art. 3 comma 10.

#### **ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 ai sensi della Legge 296/2006.
3. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni normative vigenti.

Visto il 1° agosto 2012  
L'ASSESSORE AL BILANCIO FINANZE  
E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
*U...*


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
( G. Vaccarezza )



Il Vice Segretario Generale  
( L. Cella )

=====  
Pubblicata in data 06 AGO. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi  
dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messaggio Comunale

=====  
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune  
nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi  
dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

Il Vice Segretario Generale  
( L. Cella )